

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

**I**

Il Codice penale<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 367 cpv. 2 lett. c, c<sup>bis</sup> (nuovo) e f (nuovo) nonché cpv. 4*

<sup>2</sup> Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2):

- c. l'unità competente dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) per:
  1. prevenire i reati di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), nella misura in cui tali reati rientrano nel suo ambito di competenza;
  2. perseguire i reati di cui agli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007<sup>4</sup> (CPP) durante l'intera durata della procedura investigativa di polizia e dell'istruzione da parte del pubblico ministero;
  3. trasmettere informazioni a Interpol:
    - nell'ambito di istruzioni penali aperte;
    - nell'ambito di procedure investigative di polizia concernenti i reati di cui agli articoli 23 e 24 CPP;
    - per impedire i reati di cui all'articolo 2 capoverso 1 e 2 LMSI;
  4. effettuare i controlli legali della rete di sistemi d'informazione di polizia di cui all'articolo 9 della legge federale del 13 giugno 2008<sup>5</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;
  5. gestire l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
  6. pronunciare e revocare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sugli stranieri (LStr)

<sup>1</sup> FF 2009 ...

<sup>2</sup> RS 311.0

<sup>3</sup> RS 120

<sup>4</sup> RS ...

<sup>5</sup> RS 361

e preparare le decisioni d'espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale;

7. trasmettere informazioni a Europol ai sensi dell'articolo 355a CP, nella misura in cui le informazioni siano necessarie a Europol per gli scopi di cui ai numeri 1 e 2;

c<sup>bis</sup> il Servizio d'analisi e prevenzione per:

1. prevenire i reati di cui all'articolo 2 capoverso 1 e 2 LMSI, nella misura in cui tali reati rientrino nel suo ambito di competenza;
2. valutare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la LStr e preparare le decisioni di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale;
3. trasmettere informazioni ad autorità estere di sicurezza nell'ambito di richieste di nullaosta ;
4. trasmettere informazioni a Europol ai sensi dell'articolo 355a, nella misura in cui le informazioni siano necessarie a Europol per gli scopi di cui al numero 1;

- f. le autorità cantonali competenti per la naturalizzazione a livello cantonale, per espletare procedure di naturalizzazione.

<sup>4</sup> I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti (art. 366 cpv. 4) possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-f.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>6</sup> RS 142.20